

Circolare n. 6 - fiscale
del 29.02.2024

Sommario

1. la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024
2. aziende parametri al restyling

- 1 -

La Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) prevede la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:

- partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
 - terreni edificabili e agricoli;
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d'impresa.

Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a:

- titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024,

il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto. E' necessario il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%.

Possono accedere alla norma: persone fisiche, anche non residenti; società semplici; associazioni professionali; enti non commerciali.

Ai fini della rivalutazione è richiesto entro il 30 giugno 2024: il versamento di un'imposta sostitutiva; la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Tale imposta sostitutiva: è dovuta in un'unica soluzione entro il 30.06.2024 oppure in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.06.2024, prevedendo un interesse nella misura del 3% sull'importo delle rate successive alla prima.

- 2 -

Secondo i dati forniti da Eurostat, nell'arco dei circa 10 anni dal 1.01.2013 al 31.03.2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell'intera Unione Europea.

In considerazione dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, la Commissione Europea ha perciò inteso rivisitare i criteri dimensionali monetari che determinano la categoria dimensionale di un'impresa emanando la Direttiva 17.10.2023, n. 2023/775/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE.

La Commissione è così intervenuta aumentando le soglie del 25% e arrotondandole per approssimazione. In tal modo i nuovi parametri dimensionali massimi relativi al totale dell'attivo dello stato patrimoniale e al totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni subiscono le seguenti modifiche:

Microimprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):

- totale attivo: 450.000 euro (era 350.000);
- totale ricavi: 900.000 euro (era 700.000);
- numero medio dei dipendenti: rimane 10.

Piccole imprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):

- totale attivo: 5.000.000 euro (era 4.000.000);
- totale ricavi: 10.000.000 euro (era 8.000.000);
- numero medio dei dipendenti: rimane 50.

Medie imprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):

- totale attivo: 25.000.000 euro (era 20.000.000);
- totale ricavi: 50.000.000 euro (era 40.000.000);
- numero medio dei dipendenti: rimane 250.

Ai fini del recepimento delle nuove disposizioni comunitarie, la Direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 24.12.2024.

I nuovi limiti assumono grandissima rilevanza nelle situazioni legate alla partecipazione a bandi pubblici e alla percezione di contributi qualificati come Aiuti di Stato.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia